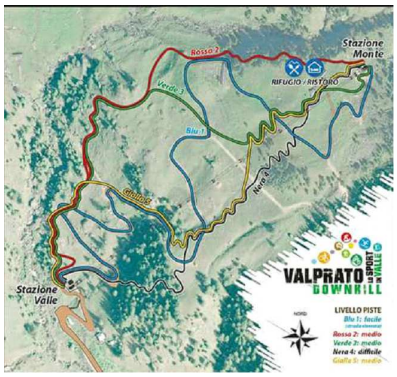
COMUNE DI VALPRATO SOANA

Regione Piemonte

Provincia di Torino



IMPIANTO DI SLITTINO SU ROTAIA IN LOCALITA' "CIAVANASSA"

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

insieme ingegneria

STUDIO ASSOCIATO
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

C.so Roma 17 - VARALLO (VC)
Tel./ Fax +39 0163 53999
studio@insiemeingegneria.it

Ing. Roberto Mattasoglio

Emissione 02

Data Dicembre 2025

ELABORATO

07

Estremi Protocollo

Il Responsabile del Procedimento

C A P O I
NATURA E CONSISTENZA DELL'APPALTO

PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di Contratto, fa riferimento alla normativa amministrativa, così come modificata dal D.Lgs n. 50 del 2016 in vigore dal 19 aprile 2016 e dal D.Lgs n. 36 del 2023 in vigore dal 1 luglio 2023 e relativo aggiornamento al correttivo di cui al D.lgs. 209/2024 Pertanto la presente versione del Capitolato contiene riferimenti sia alla nuova normativa che a quella pregressa, fermo restando in caso di controversia il rimando ad interpretazione autentica dell'Autorità, che deve intendersi fin d'ora contrattualmente cogente.

Art. 1 – NORME GENERALI

L'appalto, per quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato, è soggetto all'osservanza di tutte le norme e disposizioni concernenti le opere pubbliche e in particolare:
- il D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs. 209/2024;
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigenza;
- il Regolamento Generale sulle Opere Pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigenza;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, per gli articoli in vigenza;
- il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; oltre alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico ed esposizione al rumore.

Il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai decreti, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici e a tutte le leggi emanate ed emanande riguardanti i materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Art. 2 – ARGOMENTO DEL PROGETTO

1. Il presente Progetto Esecutivo riguarda l'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per la realizzazione di "Impianto di slittino su rotaia" nell'ambito del comprensorio sciistico dell'alpe Ciavanassa in Comune di Valprato Soana (TO) esclusa la realizzazione, nelle stazioni di partenza e arrivo, di un sistema di interfacciamento tra pista di bob e impianto di risalita e di aggancio e sgancio semiautomatico degli slittini alle seggiole della seggiovia, comprensivo della progettazione esecutiva e costruttiva, delle procedure di certificazione e omologazione del sistema seggiola-gancio-slittino presso ANSFISA, della fornitura e montaggio di tutti i componenti ed ogni altro onere occorrente alla movimentazione e trasporto in risalita per i 25 slittini previsti in progetto. Tale capitolo pur facendo parte della previsione economica complessiva del Progetto, non forma oggetto dell'appalto qui disciplinato, in quanto gestito direttamente dall'Amm.ne con separato affidamento a ditta specializzata.
2. Sono compresi invece nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare il percorso di discesa e la via di corsa a rotaia/e metallica/e sulla previsione di tracciato in progetto, corredata della prevista segnaletica come da indicazioni di progetto, fatti salvi leggeri scostamenti concordati e autorizzati dalla D.L. per meglio adattarsi alla morfologia del sito e alla tecnoclogia d'impianto adottata. Compresa altresì la fornitura di n. 25 slittini. Il tutto come da condizioni e caratteristiche tecniche stabilite dal presente capitolato ed integrate dalle peculiarità tipologiche del sistema offerto dall'Appaltatore come previsto dal progetto costruttivo che sarà redatto dall'Appaltatore stesso sulla base delle specificità tecnologiche di cui l'appaltatore risolta detentore o concessionario, come pure sulla base delle condizioni locali di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. In particolare, la parte impiantistica dovrà soggiacere alle norme vigenti o in carenza di legislazione nazionale a quelle del Paese di origine dei manufatti e sulla base delle stesse essere omologato e certificate a cura e spese dell'Appaltatore.
4. **Resta espressamente inteso che qualsivoglia modifica ed integrazione a norme vigenti qui riportate, a seguito di disposizioni legislative intervenute dalla data di redazione del presente Capitolato alla data di aggiudicazione, si intendono qui integralmente ritrascritte ed assumono valenza**

contrattuale, nei modi e nei termini indicati nelle disposizioni stesse.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

1. Il presente progetto, prevede la realizzazione di un impianto di discesa con slittino su rotaia e comprende:
   a) la realizzazione del tracciato per la collocazione della rotaia di corsa;
   b) i manufatti di sostegno e consolidamento del terreno secondo tipologia prevista dal progetto esecutivo e secondo complessive occorrenze dettate dalla morfologia del sito;
   c) il manufatto di attraversamento in sottopasso della pista esistente nei pressi del Rifugio Ciavanassa;
   d) le opere impiantistiche e le forniture di attrezzature occorrenti all'uso dell'impianto, ovvero gli slittini (nel numero di 25 come previsto in progetto) e la segnaletica informativa e di sicurezza a bordo pista;
   e) la recinzione di sicurezza costituita da doppia banda elettrificata o rete sui due lati del tracciato per evitare interferenze con armenti al pascolo o animali selvatici;

   Sono invce esclusi da lavori e forniture di cui al presente appalto i dispositivi di manovra e di aggancio/sgancio semiautomatico ai seggiolini della seggiovia presso le stazioni della seggiovia
2. Resta espressamente stabilito, che le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere suddette, in particolare di quelle impiantistiche sono subordinate alla specificità dell'offerta dell'appaltatore in quanto legate alla particolare tecnologia costruttiva, che dovrà comunque rispondere a requisiti prestazionali tali da consentire l'installazione della via di corsa sul tracciato previsto, salvo marginali adattamenti imposti localmente dalla morfologia del sito, previa autorizzazione della D.L., nonchè l'esercizio dell'impianto in sicurezza secondo norme vigenti e certificazioni di conformità dell'impianto stesso, con possibilità di carico di un passeggero per slittino, o al massimo di due, nel caso di adulto con bambino.

Art. 4 - IMPORTO LAVORI E FORNITURE - COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

1. L'ammontare complessivo dei lavori e forniture previste assomma a **€ 1.205.733,48 (Euro unmilioneduecentocinquemila-settecentotrentatre e centesimi quarantotto)** I.V.A. esclusa (attualmente nella misura percentuale indicata dall'Ente appaltante del 10%), suddivisi per principali categorie omogenee e relative percentuali d'incidenza sull'ammontare complessivo come da Tabella 1 seguente.

TABELLA 1

N.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	PERCENT.
	Descrizione	€	%
LAVORI E FORNITURE			
Cat. A	Opere di movimento terra, sistemazione versanti, presidio e consolidamento scarpate, opere edili accessorie all'impianto, anche strutturali.	143.068,53	11,8657
Cat. B	Fornitura e posa di impianto di slittino su rotaia/e e di manufatti accessori (segnaletica ecc.) come da descrizione tecnica-prestazionale del relativo prezzo a corpo, compreso l'onere di progetto costruttivo inerente la specifica tecnologia proposta, le omologazioni e certificazioni previste, il collaudo funzionale a fine lavori e compresa la fornitura di n. 25 slittini e relative dotazioni	1.057.116,00	87,6741
	TOTALE LAVORI E FORNITURE	**1.200.184,53**	**99,5398**
ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI			
Cat. C.001	Apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. a))	5.220,30	0,4330
Cat. C.002	Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel psc per lavorazioni interferenti (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))	40,32	0,0033
Cat. C.003	Mezzi e servizi di protezione collettiva (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))	288,33	0,0239
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI	**5.548,95**	**0,4602**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI + ONERI SICUREZZA	**1.205.733,48**	**100,000**

2. Gli importi di cui al prospetto precedente, indicante i totali dei compensi delle diverse categorie di lavoro ed il loro totale, sono onnicomprensivi per dare completamente e perfettamente eseguiti tutti i lavori ed opere, con tutte le relative provviste, così come previsti e definiti negli elaborati progettuali e nei capitolati tecnici, nessuno escluso, comprese tutte le variazioni e modificazioni di forma, di struttura e di tracciato che si rendessero necessarie per garantire la perfetta e completa esecuzione degli stessi, senza dare luogo a maggiori od ulteriori compensi per l'Appaltatore.

Art. 5 – INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

1. Con riferimento alle modificazioni introdotte dall'art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del D.L. 70/2011, si evidenzia in Tabella n. 2, seguente, l'ammontare dei costi per la manodopera attribuibili in forma parametrica alle varie categorie di lavoro individuate nella precedente Tabella n. 1, con riferimento alle incidenze indicate sui prezzari regionali adottati o in difetto di tale dato con specifiche analisi svolte.

TABELLA 2

N.	CATEGORIA DI LAVORAZIONE	IMPORTO	INCIDENZA MANODOPERA		
	Descrizione	Importo Lordo (€)	Onere manodopera (€)	%	Costo mano-dopera al netto di sp.gen. 15% e utile 10% (€)
CAT. 01 - LAVORI E FORNITURE					
Cat. A	Opere di movimento terra, sistemazione versanti, presidio e consolidamento scarpate, opere edili, anche strutturali, accessorie all'impianto	143.068,53	52.671,45	36,8155	41.637,51
Cat. B	Fornitura e posa di impianto di slittino su rotaia/e e di manufatti accessori (segnaletica ecc.) come da descrizione tecnica-prestazionale del relativo prezzo a corpo, compreso l'onere di progetto costruttivo inerente la specifica tecnologia proposta, le omologazioni e certificazioni previste, il collaudo funzionale a fine lavori e compresa la fornitura di n. 25 slittini e relative dotazioni	1.057.116,00	139.140,00	13,1622	109.992,09
	TOTALE LAVORI E FORNITURE	**1.200.184,53**	**191.811,45**	**Med.Pond 15,9818**	**151.629,60**
CAT. 02 - ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI					
Cat. C.001	Apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. a))	5.220,30	2.212,27	53,2025	1.748,83
Cat. C.002	Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel psc per lavorazioni interferenti (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))	40,32	0,00	0,00	0,00
Cat. C.003	Mezzi e servizi di protezione collettiva (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))	288,33	131,07	43,4340	103,61
	TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI	**5.548,95**	**2.343,34**	**Med.Pond 42,2303**	**1.852,44**
	TOTALE GENERALE (esclusa progettazione esecutiva)	**1.205.733,48**	**194.154,79**	**16,1026**	**153.482,05**

2. Tali importi sono comprensivi della quota per "spese generali ed utili d'impresa" in misura complessiva del 26,50% (15% per spese generali + 10% per utile d'impresa).
3. Il costo netto della manodopera come riportato nell'ultima colonna della Tabella 2, risulta pari a **€ 153.482,05**

Art. 6 – SPECIFICAZIONE SU COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

1. I prezzi unitari di progetto posti a base della stima dell'ammontare dei lavori previsti, sono altresì comprensivi degli oneri strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili a quelli previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08
2. I suddetti oneri rappresentativi dei soli "rischi ed oneri propri dell'attività" dell'appaltatore in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, sono da considerarsi già contenuti nella quota percentuale delle spese generali (art. 32 del D.P.R. 207/10, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa (ex art. 34 del D.P.R. 554/99).
3. Dai prezzi unitari di progetto sono invece esclusi e quindi valutati a parte a cura della stazione appaltante, (vedi apposito capitolo del computo metrico estimativo) gli oneri della sicurezza cosiddetti "contrattuali", tra cui quelli per l'eliminazione di rischi da interferenze, secondo le indicazioni dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, in particolare al punto 4.
4. L'importo complessivo dei suddetti oneri di sicurezza "contrattuali", non deve essere soggetto a considerazioni di sconto e resterà fisso ed invariabile ovvero non verrà assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore e, trattandosi di appalto a corpo, verrà corrisposto al medesimo ad ogni stato d'avanzamento su base proporzionale alla percentuale d'avanzamento per le categorie di lavori e forniture contabilizzata.
5. **Nel presente progetto, gli oneri della sicurezza contrattuali sono stati stimati in complessivi € 5.548,95 (euro cinquemilacinquecentoquarantotto e centesimi novantacinque).**
6. Resta espressamente dichiarato ed inteso, che eventuali maggiori oneri stimati dall'Appaltatore per l'applicazione del Piano di Sicurezza rispetto ai valori standard desunti dal prezzario 2021 della Regione Piemonte adottato in progetto, non esimeranno l'Appaltatore dall'applicazione del piano stesso e dall'adozione di tutti i provvedimenti di sicurezza e prevenzione occorrenti e non daranno diritto a richieste di maggiori compensi, salvo il riconoscimento delle maggiori quantità eventualmente attuate, ma dovranno essere debitamente considerati in fase d'offerta quali maggiori costi della lavorazione non suscettibili di economie e fermo restando che nulla potrà essere evocato dall'Appaltatore a giustificazione di carenze o inadempienze nell'applicazione del Piano di Sicurezza.
7. Resta altresì inteso ed accettato dall'appaltatore, che eventuali modifiche ed integrazioni apportate all'applicazione del Piano di Sicurezza, sulla base di previsioni proprie del Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa ed accettato dal Coordinatore per l'esecuzione, non daranno luogo a richieste di maggiori compensi od indennizzi rispetto alle previsioni del progetto.
8. Infine si stabilisce che l'eventuale aumento o diminuzione dell'importo contrattuale per fatto imprevisto ed imprevedibile rientrante nei casi disciplinati dalla norma vigente e nei limiti stabiliti dalla stessa, potrà determinare un incremento o riduzione dell'importo degli oneri per la sicurezza, che verranno in questo caso compensati secondo computazione di quanto effettivamente eseguito, ai prezzi unitari stabiliti contrattualmente.

Art. 7 – IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA

Considerate le suddette stime (Tabella 1 e 2) circa gli oneri di sicurezza contrattuali e il costo della manodopera su lavori e forniture, l'importo per lavori al netto di tali capitoli, che potrà essere oggetto di sconto da parte dell'appaltatore, determinando conseguentemente il ribasso d'asta offerto, risulta pari a:

€ (1.205.733,48– 5.548,95- 151.629,60) = € 1.048.554,93
(Euro UNMILIONEQUARANTOTTOMILA CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO e centesimi NOVANTATRE).

Art. 8 – CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi delle norme inerenti il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, la categoria prevalente risulta essere la fornitura con posa dell'impianto mentre come categoria secondaria può considerarsi la **OG 3.** Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima stabilita dalle norme vigenti all'atto dell'appalto.

C A P O II

MODALITA' DELL'APPALTO E DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'Appalto e l'esecuzione dei lavori sono soggetti all'esatta osservanza di tutte le norme di cui al D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 e relativi rimandi, modifiche ed integrazioni, in vigenza alla data dell'appalto, nonché di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti, Disposizioni e Circolari relative ai lavori eseguiti dallo Stato o per conto dello Stato o di altro Ente di diritto pubblico non ricomprese nel Codice nel Regolamento attuativo e non in contrasto che essi.

Art. 10 – MODALITA' DELL'APPALTO

L'Appalto si svolgerà secondo quanto previsto nel relativo bando.

Art. 11 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione seguirà **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dal D. Lgs. 36/2023 all'art. 108**
I macrocriteri tecnici di cui si potrà tener conto nella formulazione del bando di gara secondo il criterio sopra indicato e tenuto conto della specificità del progetto, potranno essere i seguenti:

1) **Qualità della proposta tecnica in relazione alla tipologia d'impianto in progetto e al particolare contesto ambientale d'inserimento;**
2) **Qualità e consistenza di eventuali migliorie e integrazioni sulle opere di recupero ambientale rispetto alle previsioni del progetto, con particolare riferimento al ripristino dei tratti di prevista dismissione delle piste di down-hill, in quanto interferenti con l'impianto in progetto;**
3) **Qualità dell'organizzazione del cantiere e delle attività in generale, in funzione della minimizzazione del disturbo ambientale**

Il contratto, sarà stipulato "a corpo " ai sensi dei dispositivi di legge vigenti.
L'importo contrattuale a corpo, di cui all'articolo 3, tabella 1, colonna 1, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti del progetto esecutivo, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate nonché il rispetto dei parametri caratteristici dell'impianto richiesto dall'Amm.ne come da progetto (tracciato, numero di slittini, ecc.) e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
I prezzi unitari derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ai singoli prezzi dell'elenco allegato al progetto esecutivo, saranno vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dei disposti di legge vigenti e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
   a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
   b) il presente capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso;
   c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base di gara ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi elencati al successivo comma 3.
   d) il piano dì sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto esecutivo;
   e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), der Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
   f) il cronoprogramma dei lavori redatto a corredo del progetto esecutivo;

g) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla D.G.R. 30-3203 del 07/05/2021

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
   a) il computo metrico estimativo;
   b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della contabilizzazione a corpo delle singole partite;
   c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. **Resta espressamente inteso che qualsivoglia modifica ed integrazione a norme vigenti qui richiamate, a seguito di disposizioni legislative intervenute dalla data di redazione del presente Capitolato alla data di aggiudicazione, si intendono qui integralmente ritrascritte ed assumono valenza contrattuale, nei modi e nei termini indicati nelle disposizioni stesse.**

Art. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL CONTRATTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED IL CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione inerente, della disponibilità dei siti, dello conoscenza dello stato dei luoghi, della conferma delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture e i lavori cosicchè è confermata l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 15 - SPESE D'ASTA, DI CONTRATTO, DI CANTIERE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e tasse inerenti al contratto d'appalto ed alla sua registrazione, di produzione del contratto stesso o dei documenti inerenti, e quelle relative alla gestione dei lavori.
2. Sono pure a Suo carico tutte le tasse e gli oneri per l'ottenimento delle licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, ad eccezione di quelli relativi alle autorizzazioni ed approvazioni del progetto, in quanto a carico della Stazione Appaltante.
3. Sono in particolar modo a carico dell'Appaltatore, dal giorno della consegna dei lavori sino all'ultimazione degli stessi, tutte le spese inerenti all'installazione e conduzione del cantiere, compresi i servizi quali energia elettrica, approvvigionamento idrico, custodia, ecc.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'esposizione all'esterno del cantiere di tabellone informativo, indicante la natura e la consistenza economica dell'opera da realizzare ed i dati identificativi dell'Amm.ne appaltante, dell'Appaltatore, del Progettista e del Direttore Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dell'Ente finanziatore e quant'altro previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 - GARANZIE PROVVISORIE E DEFINITIVE

1. **Si richiamano le prescrizioni dell'Articolo 106 e Art. 117 del D.Lgs n. 36/2023.**

In particolare la garanzia provvisoria di cui all'art 106 è stabilità nella misura del 2% sull'importo a base d'asta, mentre quella definitiva è stabilita nella misura del 10% sull'importo contrattuale.

Art. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anchè una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzion per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione dei certificato di collaudo provvisorio. ll premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in casa di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
4. prevedere una somma assicurata non inferiore a euro _1.000.000,00
5. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T,) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale per sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni, in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, ed all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4 , tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
8. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, dei regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
9. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), e al comma 4, sono estese fino a 2 (due) anni dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 123 del 2004;
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Art. 18 - AVVALIMENTO

2. Si richiamano le prescrizioni dell'Articolo 104 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 19 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si richiamano le prescrizioni dell'Articolo 119 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il subappalto deve sempre essere sempre autorizzato dall'A.mm.ne appaltante prima dell'inizio dei lavori oggetto dello stesso. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
2. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

CAPO III
OBBLIGHI E MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 21 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. II direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Si richiamano gli obblighi contrattuali dell'Appaltatore, salvo quanto non diversamente e/o maggiormente dettagliato in specifici articoli del presente Capitolato

1. L'Appaltatore è responsabile sia verso terzi che verso i propri dipendenti, verso il Committente ed i suoi rappresentanti, del modo di conduzione dei lavori, della idoneità dei mezzi d'opera impiegati, della qualità delle opere eseguite nochè di qualsiasi danno od infrazione a norme legislative e regolamentari vigenti.
2. L'Impresa risponderà totalmente e con esclusività della stabilità delle opere realizzate, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante sia la Direzione Lavori; essa risponderà pure di tutte le opere da essa eseguite e delle forniture effettuate, della rispondenza ai dati ed alle specifiche tecniche di progetto e della loro perfetta riuscita, così come della sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori e dell'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti.
3. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà interamente a carico dell'Impresa. La D.L. avrà la facoltà di rifiutare tutti i materiali e le forniture che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità e di fare modificare e rifare tutte quelle opere che ritenesse di difettosa esecuzione. Avrà pure la facoltà di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti.
4. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché delle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni dell'Appaltante.
5. Dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. Qualora le opere fossero affette da vizi o difetti ovvero realizzate con materiali di qualità non rispondente a quella prescritta nelle Specifiche Tecniche, tali tuttavia da non pregiudicarne la staticità, la sicurezza e/o la durabilità, la D.L. potrà accettarle, valutandone il minor costo col quale verranno portate in contabilità e compensate, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, tutti quei lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

6. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque delle disposizioni ed indicazioni impartite dalla D.L., non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
7. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa, anche senza opposizione da parte della D.L., impiegasse materiali di dimensioni e qualità eccedenti quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggiore pregio rispetto a quanto previsto e sempre che dette opere vengano accettate dalla D.L. stessa, non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.
8. Tutte le opere vanno eseguite e controllate in conformità alle norme vigenti, siano esse codificate o anche soltanto dettate dalla buona pratica.
9. Saranno in special modo a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi ed oneri:
   A) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
   B) La fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, ai sensi di quanto normativamente previsto;
   C) La completa e puntuale attuazione a tutte le prescrizioni del Piano per la Sicurezza dei lavoratori e quindi a titolo indicativo e non limitativo:
      - Eseguire tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, quali steccati, recinzioni, movimenti terra, passaggi ed allacciamenti stradali inghiaiati, baraccamenti o sistemazione di locali per il ricovero degli operai e relativi servizi, nonché per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa, assicurandone la custodia, la pulizia, la manutenzione e la sicurezza, con particolare riguardo alle vigenti norme e disposizioni anti infortunistiche;
      - Attrezzare il cantiere in relazione alla entità delle opere predisponendo l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, betoniere, macchinari di trasporto e sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate;
      - Fornire e mantenere cartelli di avviso e lumi per segnali notturni nei punti prescritti o quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza su richiesta o meno della D.L. Installare all'esterno del cantiere, nel luogo indicato dalla D.L., entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, un cartello delle dimensioni di 100x200 cm recante scritto in colori indelebili le diciture tipo per appalti di opere pubbliche, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori;
      - Assicurare fino al collaudo la continuità di scolo delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire o gravati di servitù.
   D) La trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
   E) La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale; il Medesimo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico a Lui conferito;
   F) La disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
   G) La sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante nell'ambito del cantiere.

H) La normale manutenzione delle opere fino al collaudo, anche quando per impreviste circostanze, questo non possa essere effettuato nel termine prefissato.
I) La prestazione di idonea manodopera ed alla fornitura degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misura, verifica e contabilità dei lavori, all'esecuzione di tutti i sondaggi e assaggi che la D.L., a sua discrezione, richiedesse per controllare la rispondenza alle condizioni di contratto.
J) La commessa a laboratori ufficiali autorizzati dal Min. LL:PP: o certificati, di tutte le prove sui materiali richieste dalle vigenti disposizioni di Legge e dalla D.L. ad insindacabile giudizio della medesima.
K) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla D.L. su qualsivoglia struttura o parte di essa e di quanto altro giudicato opportuno dalla D.L. e dal Collaudatore.
L) La documentazione fotografica in opportuno formato dei particolari costruttivi notevoli dal punto di vista statico, quali fondazioni, armature cemento armato, ecc. e quanto ogni altro può interessare ad insindacabile giudizio della D.L.
M) La comunicazione alla Stazione Appaltante, da cui i lavori dipendono, tutte le notizie sulla manodopera impiegata, nei modi e nei termini che da questa saranno stabiliti.
N) La sottoscrizione di adeguata assicurazione contro tutti i rischi del costruttore. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicatrice dei lavori di estendere di norma le assicurazioni anche ai materiali, alle attrezzature ed alle opere compiute inerenti alla realizzazione delle opere oggetto del contratto, agli incendi per danni arrecati da atti di sabotaggio, vandalici, di terrorismo e comunque per danni che potrebbero verificarsi per tumulti nonché causati da fenomeni o cause meteorologiche eccezionali. L'assicurazione contro tali rischi potrà o dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante secondo le disposizioni di legge vigenti all'atto esecutivo.
O) La tenuta per proprio conto della contabilità dei lavori aggiornata, indipendentemente da quella tenuta dalla D.L. Quando l'Impresa riterrà di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale, dovrà sospendere i lavori stessi e darne immediato avviso alla D.L., la quale potrà ordinarne per iscritto la ripresa sotto la propria responsabilità. In difetto di quest'ordine, in nessun caso, nemmeno in quello di errori materiali di contabilizzazione, l'Impresa potrà vantare il diritto di reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo contrattuale.
P) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
Q) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
R) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
S) Provvedere allo sgombero ed alla pulizia del cantiere entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisionali e l'asportazione dei materiali residui, dei detriti e di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere fino al collaudo.
T) Farsi carico di tutte le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
U) Garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati dovrà aver tenuto debito conto nel formulare i prezzi dei lavori e nel valutare l'importo delle varie categorie di lavoro e complessivo, quindi non spetterà all'appaltatore nessun ulteriore compenso.
Nell'eventualità di mancanza di indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere per iscritto, in tempo utile, alla D.L. le opportune istruzioni in merito.

Art. 23 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 15% (quindici per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 dei capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
   Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n, 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata *di fotografia,* contenente le generalità del lavoratore *e* l'indicazione del datore *di* lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 24 – CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, almeno n. 1 cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, il Responsabile del procedimento, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; in detti cartelli, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Ai sensi del D.L. 507/1993, art. 17, i cartelli obbligatori (inferiori a ½ metro quadrato) sono esenti da imposte pubblicitarie. Di seguito si riporta l'elenco dei contenuti minimi del cartello di cantiere:

Lavori di (tipologia d'intervento da realizzare)	
Stazione appaltante/Committente	
Responsabile unico del procedimento (se lavoro pubblico)	
Importo dei lavori Inoltre se trattasi di appalto pubblico deve essere specificato: **1) Importo totale dei lavori con la divisione tra importo a base d'asta, e importo oneri sicurezza** **2) Ribasso applicato per l'aggiudicazione sull'appalto**	
Titolo Autorizzativo	
Progetto architettonico (generalità del progettista)	
Progetto delle strutture (generalità del progettista)	
Progetto degli impianti (generalità del progettista)	
Direzione dei lavori	
Direttori operativi	
Ispettori di cantiere	
Alta sorveglianza	
Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Direttore di cantiere	
Data Inizio lavori	
Data Fine lavori	
Durata dei lavori (se lavoro pubblico)	
R.S.P.P.	
Notifica preliminare	
IMPRESA ESECUTRICE	
Sede	
Telefono	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Iscr. C.C.I.A.A. – Pos. INPS – Pos. INAIL	
SUBAPPALTATORI – COTTIMISTI – INSTALLATORI …	
Sede	
Telefono	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Iscr. C.C.I.A.A. – Pos. INPS – Pos. INAIL	

Art. 25 - CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a fornire un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori. Qualora detto programma non venisse già richiesto e formulato in sede di gara, quale elemento tecnico di valutazione del valore dell'offerta in relazione al tempo complessivo di realizzazione dell'opera, il cronoprogramma stesso dovrà comunque essere formulato nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Entro **10 gg (_diecì_)** giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori che deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. ln ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 26 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, e dei relativi disposti di cui al regolamento generale e al Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, Inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 27 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice dei contratti e dispositivi correlati.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 3, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5%

(cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. 28 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 29 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. 11 verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire ai R.U.P, entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U,P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 30.

Art. 30 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U,P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 31, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 31 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **320 gg (_trecentoventi giorni_)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto di un eventuale periodo di sospensione invernale stimata in circa 4 mesi, del fermo operativo imposto a priori per ragioni ambientali dal 01.05 al 01.07 e del periodo di ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga a commisurare il proprio cronoprogramma lavori al tempo utile contrattuale come stabilito al comma 1 e alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori stesso e della scadenza assegnata.al completamento dei lavori e delle foniture e loro montaggio. Sono escluse dal computo del tempo utile di esecuzione la sola messa a punto e prove di funzionamento e collaudo d'esercizio dell'impianto con training per il gestore, come circostanziato al successivo art. 35. Per tali operazioni conclusive sí prevede un termine aggiuntivo pari a **giorni 30** decorrenti dalla data del Certificato di Ultimazione dei lavori.
4. Con riferimento a quanto espresso ai commi precedenti non verranno previste nel bando di gara e/o accordate premialità per riduzioni dei tempi eventualmente offerte dall'impresa.

Art. 32 - PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 31, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine medesimo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 31, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 33 -- INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
   a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
   c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori

o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dai presente capitolato; I) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 34 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro **10 giorni** dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 36 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. L'impresa appaltatrice dovrà contestualmente fornire in duplice copia, tutti i disegni aggiornati, gli schemi dettagliati, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento, nonché il manuale operativo degli impianti e delle sue singole parti e suggerire all'Ente Appaltante l'elenco dei pezzi di ricambio da approvvigionare.

Art. 35 - AVVIO DELL'IMPIANTO E ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

1. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di messa a punto, avvio sperimentale, corso di formazione agli addetti alla gestione dell'impianto; tali attività avverranno con personale dell'impresa appaltatrice che curerà tutte le regolazioni, tarature, messe a punto, ecc. occorrenti al perfetto funzionamento dell'impianto.
2. L'Ente appaltante, tramite il Gestore dell'impianto individuato, metterà a disposizione dell'impresa stessa il personale, nel numero e nelle specializzazioni e secondo una scadenza temporale indicata, per il trasferimento delle nozioni di funzionamento dell'impianto e per l'effettuazione del training compreso tra le prestazioni offerte dall'Impresa. La stessa provvederà quindi all'istruzione del personale suddetto assumendosi tutti gli oneri inerenti al controllo ed alla responsabilità, fino alla messa in esercizio definitivo dell'impianto.
3. Tutte le spese ed oneri derivanti all'impresa per l'avviamento dell'impianto, fatta esclusione per il personale messo a disposizione per il periodo di addestramento, dovranno essere inclusi nel prezzo a corpo contrattuale.
4. Durante il predetto periodo l'impresa sarà obbligata ad effettuare tutte le prove necessarie e richieste per l'ottenimento della certificazione di collaudo tecnico ed amministrativo dell'impianto.
5. Nel caso che l'opera risulti non collaudabile, anche per carenza di certificazioni di conformità, ivi comprese

quelle dell'ANSFISA relative alle interconnessioni con l'impianto a fune di risalita per il trasporto degli slittini in agganciamento alle seggiole, (fatto salvo che tale carenza sia dovuta a ritardi di esecuzione e di procedura addebitabili ad altro soggetto affidatario di tale incombenze da parte dell'Amministrazione con separato contratto, l'Amm.ne stessa si si riserva il diritto di riscuotere la fideiussione.

6. Dalla data del verbale di ultimazione definitiva dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo provvisorio (certificato di regolare esecuzione) da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro ì termini previsti dal presente capitolato.

Art. 36 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5 per mille** dell'importo contrattuale
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 25.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 37 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai fini della predisposizione del collaudo statico delle opere strutturali e del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione in sua sostituzione, l'impresa appaltatrice proporrà un piano di collaudo dettagliato dell'impianto nel suo complesso, specificando le strumentazioni e le procedure alle quali fare riferimento. Detto piano di collaudo costituirà unicamente una proposta che il collaudatore potrà integrare o modificare a propria discrezione.
2. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **sei mesi** dall'ultimazione definitiva dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi **due anni** dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 38 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore odi due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO IV
CONTABILIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE – PAGAMENTI

Art. 39 - ANTICIPAZIONE

1. **Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 125 del D.Lgs n. 32/2023. L'anticipazione è stabilita nella misura del 20% dell'importo contrattuale.**

Art. 40 – CONTABILIZZAZIONE LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 41 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutabili ed inseribili in contabilità i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,

Art. 42 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo **non inferiore al 15 % (quindici_ per cento)** dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque

per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (_cinque_ per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 44. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
   a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
   b) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 43 - PAGAMENTI A SALDO

1. II conto finale dei lavori è redatto entro **90 (_novanta_)** giorni dalla data della loro definitiva ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. II conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **_10 gg_ (_dieci_)** giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 31, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. II pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dei certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
   a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
   b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
   c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1,4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a salda si applicano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 8.

Art. 44 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 43 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di

ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti,
3. E facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 45 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 44, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme, se richiesti dall'Appaltatore, sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 46 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun stato d'avanzamento emesso a proprio favore, copia delle fatture relative ai pagamenti da esso dovuti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 dei 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale

Art. 47 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

Art. 48 - CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 49 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato nella gestione del cantiere ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene e del Piano di Valutazione Acustica per l'area interessata, nonché di tutte le le disposizioni contenute nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla D.G.R. 30-3203 del 07/05/2021 ai fini della tutela e salvaguardia delle componenti ambientali del particolare contesto.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 50 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 51 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Art. 52 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. In corso d'opera l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, facente parte del progetto esecutivo, nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti al fine di poter meglio garantire la sicurezza nei cantiere sulla base di prese d'atto di situazioni non evidenziatesi in sede di progetto esecutivo, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente non contemplate nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
4. L'accoglimento tacito o esplicito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, esssendo il P.d.S. documento conosciuto approvato e recepito quale obbligazione contrattuale dall'Appaltatore nell'ambito del suo ruolo di estensore del progetto esecutivo, ancorchè non diretto estensore del P.d.S . medesimo.

Art. 53 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. II piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e dei punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 54 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore, In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. li direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. II piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza

CAPO VI

CONTROVERSIE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si fa riferimento a quanto previsto dal Libro V – Parte II del D.Lgs n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 210 del D.Lgs n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

Art. 55 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie seguirà prioritariamente la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 32/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
2. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui al punto 1 o non si raggiunga l'accordo stesso e l'appaltatore confermi le riserve, troverà applicazione il comma 3.
3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ivrea ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 56 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 gg (_trenta_) giorni naturali consecutivi potrà produrre la risoluzione dei contratto a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale contrattuale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ALTRE MOTIVAZIONI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
   a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n, 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
   b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
   c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
   d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
   e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
   f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dai contratto;
   g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
   h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
   i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50 del presente capitolato, integranti il contratto, e

delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione **o** dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi del Codice dei contratti.
3. Il contratto è infine risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo/della revisione/del completamento del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dal Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperatili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

Art. 58 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nel caso di fallimento o concordato con continuità aziendale, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
   a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
   b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
   a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
   b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore e mancata prosecuzione del contratto ai sensi del comma 6. i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo;

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario

CAPO VII

ASPETTI TECNICO – PRESTAZIONALI

Art. 59 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenute negli stessi progetti. Laddove in contrasto fanno fede le previsioni del progetto esecutivo approvato dall'Amm.ne Appaltante
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e ['eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 60 - PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
2. I materiali dovranno rispondere ai requisiti prestazionali previsti per le opere di cui trattasi e potranno essere impiegati solo dopo la presentazione di scheda qualitativa alla Direzione dei Lavori e conseguente accettazione.
3. Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
4. La Direzione Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.
5. Di alcuni tipi di apparecchi o materiali su richiesta della Direzione Lavori dovranno essere consegnati i campioni alla Stazione Appaltante per la preventiva autorizzazione all'impiego ed installazione; i campioni accettati dovranno essere depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo. I campioni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti.
6. L'onere della campionatura ed il costo sarà a totale carico dell'Appaltatore.
7. Qualsiasi materiale deve far riferimento, ove pertinente, ai criteri e verifiche indicate sull'apposita Relazione sui Criteri Ambientali Minimi, allegata al presente Progetto.

Art. 61 - PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta "regola d'arte" e saranno uniformati alle norme ed indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli e le corrispondenti voci di elenco prezzi, così come stabiliti nel progetto esecutivo ed applicazione per la parte impiantistica della particolare tecnologia detenuta e proposta, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori in corso d'opera.
2. Per norma generale resta stabilito che nell'ammontare dei compensi ottenuti con l'applicazione dei prezzi offerti dall'appaltatore per le lavorazioni e con l'aggiunta del corrispettivo per gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, è sempre compreso ogni necessario magistero, anche se non specificato espressamente, nonché ogni attrezzo ed in generale ogni mezzo che possa occorrere per l'esecuzione completa e perfetta dei lavori in genere.
3. Nei compensi a corpo previsti, s'intende inoltre completamente retribuita ogni prestazione avente carattere generale, come forniture di attrezzi, strumenti e personale per rilievi e prove.
4. Sono inoltre espressamente compresi tutti gli oneri conseguenti alla completa e puntuale applicazione del Piano di Sicurezza dei Lavoratori come pure di ogni altra disposizione anche non compresa in detto Piano ma resasi necessaria ai fini della sicurezza delle attività.

5. E' tassativamente vietato all'Impresa di introdurre comunque variazioni nella forma, nelle dimensioni e nel modo di esecuzione dei lavori, anche se giustificati da ragioni di miglioria, lavorazioni o magisteri non previsti né ordinati dalla D.L., qualunque possano essere i vantaggi ritenuti o conseguibili.
6. La D.L. per contro, entro i limiti di competenza, ha la più ampia facoltà di variare, anche in corso d'opera, le strutture e le dimensioni delle opere stesse. L'Imprenditore è tenuto ad osservare le disposizioni in proposito, senza poter trarre da ciò argomento per richiedere sovrapprezzi, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 62 - PROVE SUI MATERIALI

1. In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali e per la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni momento alle prove dei materiali da impiegarsi o da fornirsi a piè d'opera, nonché a quelli di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni a Laboratorio Sperimentale debitamente riconosciuto.
2. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe dei Laboratori stessi.
3. Dei campioni sarà ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firmati dal D. dei L. e dall'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
4. Qualsiasi prova deve far riferimento, ove pertinente, ai criteri e verifiche indicate sull'apposita Relazione sui Criteri Ambientali Minimi, allegata al presente Progetto.

Art. 63 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

1. **I criteri generali cui deve soggiacere l'esecuzione dell'opera, sono illustrati sulla Relazione Descrittiva Generale che illustra le scelte progettuali, condivise con ampio ed articolato dibattito dall'organo regionale preposto alla Valutazione d'Impatto Ambientale e come tali assunte nel provvedimento regionale di approvazione del progetto e da rispettare nella formulazione del progetto esecutivo.**
2. **Le caratteristiche dei materiali e dei manufatti da impiegarsi nonché le indicazioni circa l'esecuzione della loro messa in opera sono in larga misura riportate nella descrizione tecnica della lavorazione a corredo delle rispettive voci di ELENCO PREZZI UNITARI, elaborato allegato al quale si rimanda. Tale descrizione va quindi intesa a tutti gli effetti quale "Specifica Tecnica della lavorazione" Essa risulta integrata in termini dimensionali da quanto ricavabile dalle tavole grafiche di progetto e dal Computo Metrico di progetto, documento da intendersi non vincolante ai fini contrattuali bensì quale valutazione del progettista per render ragione dell'importo posto a base di gara nonché elemento di confronto per le valutazioni di congruità economica e tecnica del progetto che l'Appaltatore dovrà attentamente effettuare in sede di offerta.**
3. **Nel seguito vengono riportate norme e prescrizioni di dettaglio da intendersi estensive ed integrative ove necessario di quanto già espresso nelle descrizioni della lavorazione di cui sopra.**
4. **In caso di dubbi interpretativi od apparenti contraddizioni tra le prescrizioni varrà in termini insindacabili il giudizio e l'interpretazione fornita dalla Direzione Lavori.**
5. **Qualsiasi modalità di esecuzione deve far riferimento, ove pertinente, ai criteri e verifiche indicate sull'apposita Relazione sui Criteri Ambientali Minimi, allegata al presente Progetto.**

A - SCAVI E RIMOZIONI

a) Norme generali

1. L'Impresa dovrà, all'occorrenza, sostenere gli scavi con convenienti sbadacchiature, puntellature o armature; i relativi oneri sono compresi e compensati nei prezzi degli scavi; in ogni caso resta a carico dell'Impresa ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti dello scavo.
2. Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa il procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo senza diritto a compenso.
3. Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e l'esecuzione delle opere di scavo e costruzione, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
4. L'Impresa dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.
5. Nell'esecuzione di tutti gli scavi, l'Impresa dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi. Provvederà a togliere ogni impedimento che si opponesse così al regolare deflusso delle acque, ad ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori. In prossimità del ciglio delle trincee la superficie del suolo deve essere preparata in modo da

impedire che le acque vengano a cadere lungo le scarpate, anche in fase di costruzione. Pertanto l'Impresa é tenuta a scavare nel terreno naturale, apposito fosso di guardia delle dimensioni che verranno stabilite di volta in volta in relazione alle condizioni locali, con pendenza conveniente, allontanando adeguatamente dal ciglio a monte del fosso la terra di risulta.

6. Ogni onere relativo è da intenderis compreso nei prezzi assunti per gli scavi. I materiali provenienti dagli scavi, non utilizzati per il rinterro e non idonei per altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura e spesa dell'Impresa; quelli invece utilizzabili, ed esuberanti le necessità di lavoro, verranno portati, sempre a cura e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori.
7. La sagoma tipo degli scavi è illustrata sugli elaborati grafici di progetto definitivo e dovrà essere confermata negli elaborati del progetto esecutivo, salvo diverse valutazioni che troveranno formulazione ed approvazione in tale sede.

b) Scavi di fondazione e scavi in trincea

1. Per scavi di fondazione e in trincea si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro dell'opera o la sezione tipo di progetto, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.
2. Questo piano sarà determinato, a giudizio della Direzione Lavori, o per l'intera area di fondazione o per più parti in cui questa può essere suddivisa, a seconda sia della accidentalità del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione.
3. Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie profondità, fino al rinvenimento del terreno di adeguata capacità portante o per il raggiungimento della quota prescritta.
4. I piani di posa dei manufatti previsti saranno in piano come indicato sulle tavole di progetto. Le pareti saranno verticali od a scarpa a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori.
5. Gli scavi di cui sopra potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa con pendenza atta a garantire la stabilità anche in assenza di sbadacchiature, ma, in tal caso, non saranno pagati i maggiori oneri di scavo, allontanamento del materiale e rinterro eseguiti di conseguenza. E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
6. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al reinterro degli scavi dopo la realizzazione o la posa dei manufatti ed al perfetto riempimento, con materiali adatti (inerti scevri da limi ed argille) dei vani rimasti intorno alle murature e ai manufatti, anche se di dimensioni maggiori di quelle ordinate, ed ai necessari costipamenti sino al primitivo piano del terreno.

c) Demolizione di opere in calcestruzzo e muratura.

1. Le demolizioni di opere in calcestruzzo o in muratura dovranno essere eseguite avendo cura di non compromettere l'integrità delle porzioni da conservare se previste, procedendo secondo tagli preordinati e comunque con interventi commisurati all'entità della demolizione da eseguire ed alla natura e dimensioni dell'opera interessata. Il materiale di risulta andrà asportato e portato a rifiuto in zone disposte a cura e spesa dell'Impresa.

B - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

1. Il conglomerato cementizio per i getti in opera dovrà provenire da centrali di preconfezionamento di riconosciuta idoneità tecnica e rispondere ai requisiti prestazionali richiesti con garanzia del produttore. In relazione alla modestia dei quantitativi previsti ed alla notevole distanza del cantiere dalla centrale di preconfezionamento più vicina, il conglomerato cementizio potrà essere confezionato a piè d'opera previa presentazione alla D.L. ed approvazione del mix-design utilizzato, ovvero della curva granulometrica degli inerti, del tipo e dosaggio di cemento e della % di acqua. che dovrà essere limpida e scevra da elementi in sospensione limo-argillosi.
2. Gli impasti saranno confezionati con mezzi meccanici di adeguata potenzialità e mescolati per un tempo sufficiente, ad ottenere un omogeneo conglomerato. Non sarà consentita la confezione del calcestruzzo con temperature inferiori a 0 gradi C, se non potrà essere assicurato il relativo disgelo degli inerti ed il riscaldamento dell'acqua.
3. Nel caso di confezionamento a piè d'opera, ferma restando la preventiva approvazione della miscela proposta, l'impiego del conglomerato sarà subordinato ad un accertamento della classe di resistenza ottenibile in cantiere, tramite prelievo e test di rottura di almeno 6 provini cubici prelevati a coppie di 2 da tre differenti impasti confezionati con betoniera di cantiere con le stesse modalità che verranno adottate per i successivi getti.
4. L'Appaltatore non dovrà iniziare alcun getto senza il preventivo benestare della Direzione Lavori. Le superfici in vista dei calcestruzzi, in particolare quelle esposte alle azioni meteoriche o soggette all'azione

dell'acqua, dovranno risultare prive di sbavature e vespai; quelle che dovessero presentare irregolarità dovranno essere riparate subito dopo il disarmo con malta di cemento previa scalpellatura e ravvivamento. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dall'impasto durante l'esecuzione campioni di conglomerato per sottoporli a tutte quelle prove e controlli che riterrà opportuni. In linea generale gli inerti da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi per fondazioni avranno diametro massimo di 30 mm; potranno però essere impiegati elementi di dimensioni maggiori qualora la Direzione Lavori lo ritenga opportuno. E' vietata nel modo più assoluto l'aggiunta di acqua durante la fase di getto mentre quella fornita all'impasto in fase di preparazione non dovrà superare i quantitativi previsti per il raggiungimento delle prescritte resistenze in relazione al dosaggio del cemento. Il conglomerato in fase di getto dovrà essere adeguatamente vibrato fino al raggiungimento di adeguato addensamento ed omogenea distribuzione granulometrica. Le riprese dei getti dovranno essere possibilmente evitate. Nel caso che si debba gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia già iniziato la presa, si dovrà scalpellare e pulire al velo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia ed il pietrisco e distribuire sulla superficie appositi prodotti attivanti l'adesione.

5. Le opere per cui è previsto l'impiego di conglomerato cementizio sono i manufatti di attraversamento in sottopasso della pista di servizio esistente in prossimità del rifugio Ciavanassa e dei successivi incroci con la pista esistente di down-hill. Nel primo caso il conglomerato servirà alla formazione della muratura mista pietrame-calcestruzzo a gravità per le spalle e per l'impalcato in c.a.
   Per il secondo tipo di manufatto da realizzarsi in due punti di incrocio, servirà per il getto dei plinti di fondazione dei manufatti che saranno in carpenteria leggera di acciaio.

C – MURATURE DI PIETRAME A SECCO

1. La realizzazione del tracciato di linea prevede, soprattutto sulla porzione inferiore del versante attraversato, l'incisione della pendice a mezzacosta per far luogo alla pista di posa della rotaia e ad un adeguato camminamento di servizio. Tale condizione, al fine di minimizzare lo sviluppo delle scarpate in scavo o riporto e la modificazione del profilo naturale del terreno, impone l'adozione di piccoli manufatti di sostegno a valle e di controriva a monte. Le prescrizioni emanate in sede di valutazione ed autorizzazione ambientale prevedono per il contenimento a valle la realizzazione di muretti di pietrame a secco del tipo tradizionalmente adottato un tempo negli ambiti montani a corredo di sentieri e mulattiere, che potranno giovarsi del recupero di scapolame di pietra abbondantemente presente nell'ambito del cantiere, sia nelle zone di pietraia attraversate, che derivante dalla occorrente demolizione di locali affioramenti rocciosi in banco in corrispondenza della linea stessa.
2. I muricci suddetti, dovranno avere dimensione geometrica che assicuri la stabilità in funzione dell'altezza del manufatto, indicativamente rappresentata sulle tavole di progetto definitivo, ma da sottoporre a verifica ulteriore in sede di progetto esecutivo.
3. Il piano d'imposta dovrà raggiungere il substrato compatto, posto a poca profondità stante in generale il modesto ricoprimento di terreno organico e sarà conformato a reggipoggio ovvero con inclinazione del piano di fondazione di circa 5-10 gradi verso l'interno.
4. Gli scapoli di pietrame naturale dovranno essere grossolanamente sbozzati in modo tale da consentire una loro composizione muraria a tessitura ben connessa e chiusa potendosi adottare in funzione della forma prevalente degli scapoli stessi, sia una facies ad "opus incertum" che a corsi regolari.
5. La natura "a secco" della muratura assicurerà "ispo facto" un adeguato drenaggio senza necessitare di tubazioni apposite.

D – MURATURE DI PIETRAME E CALCESTRUZZO

1. Le murature miste in pietrame e calcestruzzo sono state previste per il manufatto di sottopasso della pista di servizio esistente, in prossimità del rifugio Ciavanassa e più precisamente per le spalle ed i muri d'ala realizzati secondo tipologia a gravità, con massi di grossa pezzatura ed intasamento dei vani con calcestruzzo, curando di mantenere la faccia a vista a secco tramite scagliatura dei vani tra i massi con pietrame di minor pezzatura

E – PALIZZATE DI SOSTEGNO

1. Come descritto al precedente capitolo B punto 1. la via di corsa dell'impianto richiederà in alcuni tratti a mezzacosta richiederà anche la predisposizione di opere di controriva, che nella fattispecie sono state previste, al fine di minimizzare l'impatto ambientale, secondo una tipologia propria della cosiddetta ingegneria naturalistica e identificata come "Palizzata". Il manufatto è costituito da paleria scortecciata di legno durabile, preferibilmente castagno o in subordine larice, aventi diametro di circa 20 cm e posati in orizzontale al piede della scarpata e sovrapposti in numero massimo di tre così da realizzare un manufatto di circa 60 cm di altezza. I tondoni in legno sono trattenuti rispetto alla spinta orizzontale del terreno da barre in acciaio ad aderenza migliorata diam. min. 26 mm infisse nel terreno non meno di 1 metro.

F – LAVORI E CRITERI OPERATIVI CONSEGUENTI ALLE PRESCRIZIONI DI ORDINE AMBIENTALE DI CUI ALLA D.G.R. 7 MAGGIO 2021, N. 30-3203 "D.LGS. 152/2006, ART. 27-BIS - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

1. Le presenti indicazioni rappresentano la trasposizione operativa degli allegati 4 e 5 della D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203 "D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente al progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO)".
2. Quale indicazione generale si rammenta che le attività di cantiere non potranno essere svolte da metà maggio al primo di luglio; per le attività in cui sono previsti tagli di alberi il fermo lavori è prolungato al 31 luglio.

F.1 Attività di cantiere

Di seguito si riportano le azioni da porre in campo prima dell'avvio del cantiere o in corso d'opera.

F.1.1. Prevenzione delle interferenze con la stazione di *Cortusa matthioli*.

L'unica area in cui potrebbero verificarsi interferenze dirette o indirette con la pianta protetta si trova a circa 20 metri di distanza, in direzione Sud-Est, dalla stazione di partenza della seggiovia. Considerato che la pianta si può riscontrare lungo il piccolo corso d'acqua, prima di iniziare qualsiasi operazione, dovranno essere poste in essere delle delimitazioni temporanee (reti da cantiere o nastro bianco e rosso) parallelamente al corso del rio, a distanza di 2,5 metri dalla sponda destra e da quella sinistra, onde impedire qualsiasi transito, anche accidentale. La delimitazione si estenderà tra l'attraversamento della strada inferiore e quello superiore, come da immagine seguente.



Le delimitazione potranno essere rimosse esclusivamente per il tempo necessario alla posa della monorotaia, avendo l'accortezza di non rimaneggiare in alcun modo la fascia precedentemente interdetta. I supporti della monorotaia non potranno essere posti a meno di 2,5 metri da ciascuna sponda del piccolo corso d'acqua.

F.1.2 Prevenzione delle interferenze con l'avifauna

Accertato che le aree critiche sono sostanzialmente quelle prative indisturbate, tutte le porzioni di tracciato che comporteranno movimenti trasversali del terreno ovvero scavi e riporti per ricavare la piattaforma di circa 2,0-2,5 m di larghezza occorrente, possono ritenersi escluse dalla presenza di nidiate; ciò nonostante a maggior diligenza, tutto il tracciato sarà sottoposto ad una accurata perlustrazione preventiva per individuare eventuali giacenza delle nidiate stesse.

Sulle porzioni di tracciato ricadenti in area prativa aperta, sarà invece stesa preventivamente, con funzione dissuasiva, una rete plastica a maglia larga, sollevata dal terreno di circa 15-20 cm legata longitudinalmente a funi a loro volta fissate a picchetti ad interasse di circa 10 m. La rete andrà disposta immediatamente dopo lo scioglimento della neve a terra. Tale predisposizione farà sì che l'area venga inibita alla deposizione e cova delle uova, ma anche alla successiva pasturazione ad avvenuto abbandono del nido. La rete sarà rimossa ad avvenuto completamento del montaggio della rotaia di corsa.

F.1.3 Ripristino della copertura erbacea

Attenta gestione dello scotico lungo il tracciato: ovunque si determini uno scavo, si dovrà procedere con l'accantonamento dello strato superficiale di suolo, ricco in sostanza organica, e conservazione nelle immediate vicinanze delle zolle rimosse, che saranno mantenute intatte, non rimescolate e umidificate. Suddetto strato superficiale e le zolle erbose verranno e reimpiantati al termine degli scavi, andando a ricoprire le aree di nuova formazione aventi pendenza non superiore a 20°, per permettere l'inerbimento spontaneo. Lo strato di terra organica e le zolle saranno compattate con la benna dell'escavatore o manualmente e irrorate con una miscela di acqua e collante organico che ne riduca l'erosione.

Sulle superfici di nuova formazione aventi pendenza superiore a 20° non saranno disposte le zolle in quanto non se ne può garantire il mantenimento; le superfici saranno compattate e soggette a inerbimento. Di seguito si riporta l'elenco e proporzioni delle specie erbacee da utilizzare nelle aree prative che, se disponibili, saranno reperite presso da produttori locali per la migliore coerenza biogeografica:

15% Festuca gr. rubra;
15% Dactylis glomerata;
15% Trisetum flavescens;
10% Poa annua;
10% Poa alpina;
15% Trifolium alpinum;
15% Lotus corniculatus;
5% Achillea millefolium.

Per gli inerbimenti da effettuare all'interno del lariceto, laddove non si potranno recuperare le zolle provenienti dalla scotico, si dovrà utilizzare il seguente miscuglio di sementi:

10% Festuca gr. rubra;
10% Festuca arundinacea;
15% Trisetum flavescens;
20% Avenella flexuosa;
10% Poa alpina;
15% Trifolium alpinum;
15% Lotus corniculatus;
5% Trifolium pratense.

F.1.4 Prevenzione della diffusione di specie vegetali alloctone invasive

Con D.G.R. 12 giugno 2017, n. 33-5174, Regione Piemonte ha fornito, nell'Allegato B, le "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

In merito alle misure di prevenzione/gestione/lotta/contenimento (par. 1.3) sarà previsto uno specifico protocollo all'osservazione del quale la ditta dovrà attenersi. I contenuti minimi di suddetto protocollo saranno i seguenti:

- l'impresa esegua il lavaggio di ogni mezzo d'opera prima di ogni ingresso in cantiere con provenienza esterna al Comune di Valprato;
- qualora si renda necessaria la fornitura di materiale inerte, l'Impresa dovrà garantire circa l'assenza di semi e parti vegetali delle specie esotiche inserite nelle Black List della Regione Piemonte (DGR n. 23–2975 del 29/2/2016 e s.m.i.).

Altre attività relative al contenimento delle esotiche invasive saranno specificate nel piano di manutenzione.

Non essendo attualmente presenti specie esotiche invasive nell'area in oggetto, non si pone la questione relativa alla gestione dei residui vegetali potenzialmente disseminanti.

F.2 Ripristino di aree esterne alle aree di lavorazione

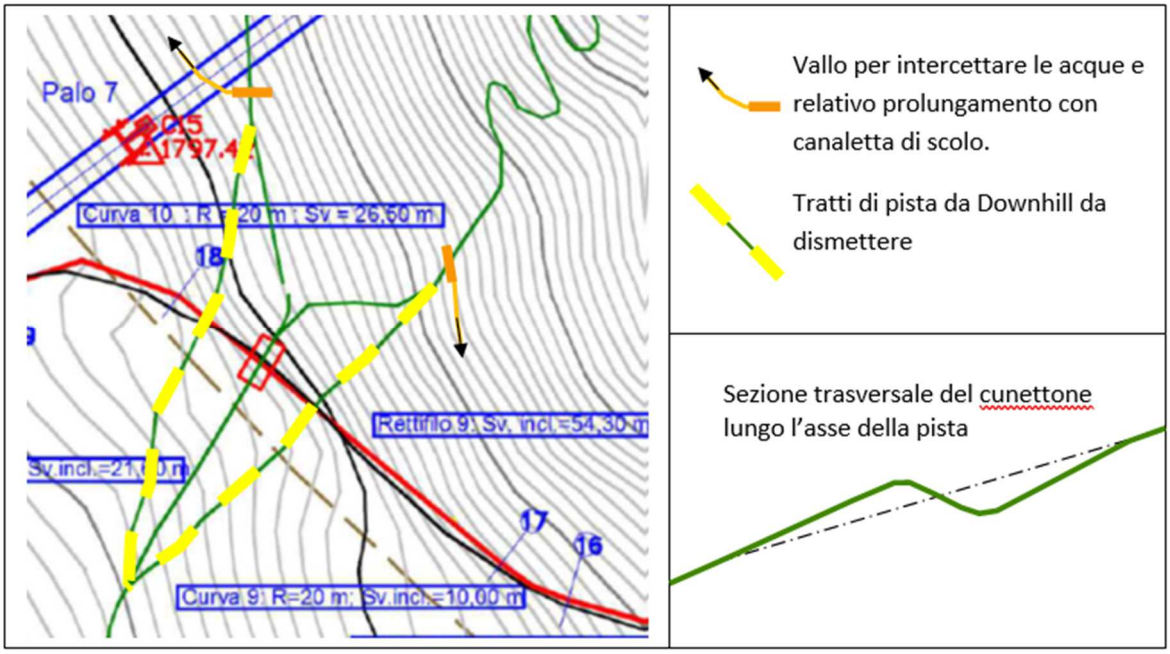
Quale forma di compensazione, la valutazione ambientale ha previsto la dismissione e ripristino superficiale di una parte dei tracciati di downhill non più utilizzati.

F.2.1 Ripristino superficiale a seguito di dismissione pista di downhill

Il monitoraggio vegetativo post-operam connesso a precedenti interventi e la realizzazione dell'opera in progetto rendono necessarie alcune opere di recupero di tratti dismessi delle piste di down-hill al fine di evitare l'innescarsi ed il progredire di dissesti.

Un primo intervento riguarda due tratti di pista non distanti dal palo 7 della seggiovia esistente, per i quali si prevede il ragguagliamento trasversale della pendice con risagomatura ed eventuale apporto di terreno recuperato dagli scavi, idoneamente compattato, provvedendo poi all'immediato inerbimento in maniera da evitare l'innesco di erosioni. Maggior protezione alla superficie ripristinata fino alla ricomposizione di cotica erosa stabile, verrà attuata posizionando sulle superfici "denudate", teli di juta ma anche realizzando, immediatamente a monte dei due tratti in dismissione, sulla larghezza della pista, un piccolo avvallamento con successivo modesto risalto, eventualmente fatti seguire da un breve tratto di canaletta costituita da tondoni in legno, che devieranno lateralmente le acque fino a portarle del tutto all'esterno delle superfici ripristinate.

L'immagine seguente dà indicazione grafica di quanto sopra descritto



Per porre rimedio a tale incipiente dissesto è stata decisa la dismissione di tale porzione di tracciato con il conseguente ripristino delle superfici.
Il tracciato oggetto d'intervento è stato stimato di una lunghezza pari a circa 195 metri, e l'andamento indicativo è rappresentato con il tratteggio giallo nell'immagine seguente.



Gli interventi previsti consistono sinteticamente in:

- rimodellamento morfologico mediante escavatore tipo "ragno", integrato da rifiniture manuali, volto a regolarizzare i livelli esterni della pista con quelli interni; in questo modo, l'attuale incisione incanalata diverrà un avvallamento appena accennato; la fascia di lavorazione è stata stimata in circa 3 metri larghezza;
- le nuove superfici così ottenute verranno mondate da massi e radici e compattate con la benna dell'escavatore;

- al fine di consolidare il terreno incoerente, verranno poste palizzate in numero 1 ogni 4 ml di sviluppo della fascia di lavoro; pertanto si prevede la posa di circa 50 palizzate composte da piloti in acciaio e due pali sovrapposti in legno di castagno o larice;
- tra una palizzata e l'altra verrà stesa e fissata al suolo una rete antierosiva in juta per l'intera fascia rimaneggiata; la rete dovrà essere fissata con almeno 4 picchetti metallici ogni metro lineare in modo da aderire diffusamente al suolo; laddove, per emergenze rocciose o altre asperità non riducibili, non si prevede una adeguata aderenza, la rete non verrà posta onde evitare un deleterio effetto pacciamatura;
- a completamento dell'intervento si dovrà procedere con idrosemina, impiegando il miscuglio di semi indicato per le zone di lariceto.

Grazie a questi interventi si presume il ripristino di una superficie pari a circa 600 mq a rischio di erosione.

F.3 Piano di monitoraggio

Tale attività non compete all'Impresa appaltatrice, bensì alla Committenza. Ma considerato che alcune verifiche potrebbero potenzialmente coinvolgere l'operato dell'Appaltatore, devono essere note allo stesso. Sinteticamente, il Piano di monitoraggio si prefigge i seguenti obiettivi:

- Variazioni sulla composizione specifica delle formazioni spontanee sul tratto interessato dai lavori con particolare riferimento alla comparsa di nuove specie alloctone / invasive riferibili all'azione di progetto, nonché l'intorno della scogliera in sponda sinistra di recente realizzazione lungo il Rio Piamprato.
- Il risultato degli interventi a verde (inerbimenti e ripristini) previsti in progetto.
- monitoraggio qualitativo delle specie ornitiche mediante punti d'ascolto e rilevazioni primaverili e estive;
- monitoraggio qualitativo e quantitativo gallo forcello mediante osservazione diretta e ascolto;
- Alterazioni sulla fruizione dell'area da parte della comunità di marmotte (*Marmota marmota*) presente e accertata da monitoraggi antecedenti i lavori

Le verifiche verranno svolte per tre anni successivi alla chiusura dei lavori. Qualora il piano di monitoraggio rilevasse criticità in merito alla ricostituzione delle coperture vegetali o alla eventuale diffusione specie esotiche invasive, sarà compito dell'Appaltatore porre rimedio secondo quanto definito dal piano di manutenzione.
Per maggiori approfondimenti in merito ai monitoraggi si veda l'elaborato "Piano di Monitoraggio" nella versione definitiva.

F.4 Manutenzione della componente vegetale

Sono a carico dell'appaltatore le manutenzioni della componente vegetale esclusivamente per le aree direttamente interessate da lavorazioni, depositi e baraccamenti. Non rientrano nella responsabilità dell'appaltatore le eventuali alterazioni della componente vegetale o diffusione di specie esotiche lungo il tratto stradale a valle della stazione di partenza della seggiovia.

F.5 Ripristini della copertura vegetale

Per quanto riguarda la ricostituzione della componente erbacea delle superfici rimaneggiate, l'obiettivo è quello di ottenere una copertura erbacea del suolo superiore al 75%. I monitoraggi previsti per tre anni, dovranno verificare il raggiungimento di tale risultato.
Con coperture erbacee inferiori al valore soglia, dovrà essere prontamente eseguito un intervento di risemina, con i metodi previsti per ciascuna tipologia di area (prato o lariceto) ed esclusivamente per i settori che risultano carenti. Se le aree a copertura insufficiente dimostrano anche solcature dovute ad erosioni incanalate, si dovrà preventivamente procedere con una regolarizzazione manuale del substrato. Laddove necessario dovranno essere create delle interruzioni allo scorrimento indisturbato delle acque meteoriche.
Anche per queste attività dovrà essere utilizzato collante organico in quantità elevate, in modo da ridurre l'erosione di semi e terra.

F.6 Contrasto alle specie vegetali esotiche invasive

Qualora il monitoraggio ex post rilevasse la diffusione di specie esotiche nelle aree oggetto di riporto o rimaneggiamento nell'ambito delle presenti lavorazioni, l'Impresa sarà tenuta ad attuare tutte le misure necessarie e sufficienti (esclusi i sistemi chimici) per la loro eradicazione. La metodica privilegiata sarà la sradicazione manuale delle piante indesiderate con conseguente gestione e smaltimento dei residui vegetali.
A tale scopo, si riporta un estratto delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (D.G.R. 12 giugno 2017, n. 33-5174):

"Per una corretta gestione dei residui vegetali è importante tenere conto che, ai sensi della parte quarta del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.), il materiale vegetale prodotto con le operazioni di taglio, sfalcio ed eradicazione deve essere considerato rifiuto e gestito come tale. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), i residui vegetali sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solo se gli stessi sono destinati ad impianti per la produzione di energia o utilizzati in agricoltura e selvicoltura. In sostanza, se in un cantiere vengono prodotti sfalci, potature ed eradicazioni e la ditta si organizza in modo da stoccare il materiale al fine di destinarlo ad impianti per la produzione di energia, solo in questo caso, che andrà dimostrato, non soggiace al campo di applicazione della normativa sui rifiuti. In tutti gli altri casi i residui vegetali dovranno essere trattati come rifiuti e destinati alle diverse modalità di recupero o smaltimento previste dalla normativa e che garantiscano minori rischi di dispersione delle specie nell'ambiente circostante.
Una prima fase "a rischio" è quella del deposito temporaneo dei residui vegetali prodotti prima della loro destinazione ai siti di recupero o smaltimento. Le piante tagliate e i residui vegetali devono infatti essere raccolti con cura e depositati in aree appositamente destinate, dove i residui devono essere coperti (p.e. con teli di plastica ancorati al terreno) o comunque gestiti in modo da impedirne la dispersione nelle aree circostanti. Anche le fasi di trasporto e spostamento dei residui vegetali (all'interno e verso l'esterno del cantiere) devono essere effettuate in modo che non ci siano rischi di dispersione del materiale (copertura con teloni dei mezzi di trasporto utilizzati).
Inoltre, le superfici di terreno su cui sono stati effettuati gli interventi di taglio e/o eradicazione devono essere adeguatamente ripulite dai residui vegetali, in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da parte di frammenti di pianta (nel caso di specie in grado di generare nuovi individui da frammenti di rizoma dispersi nel terreno).
Le modalità di recupero di materia (ad es. compostaggio, digestione anaerobica), di recupero energetico e di smaltimento possono essere diverse: di seguito si illustrano le differenti opportunità e criticità nella gestione delle specie esotiche invasive.
Innanzitutto, si ritiene che debba essere evitato il conferimento e lo smaltimento in discarica (...).
Per quanto riguarda invece il compostaggio degli scarti vegetali, questo dovrà avvenire solo presso impianti industriali, in quanto garantiscono il rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, che prevede che il processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici debba passare attraverso uno stadio termofilo (temperatura del/dei cumulo/i mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C), che porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica e quindi alla completa decomposizione dei semi e di tutte le componenti vegetali. Resta da approfondire se i trattamenti previsti dai suddetti impianti di compostaggio siano efficaci anche con i semi delle specie più resistenti, in grado di rimanere vitali anche se sottoposti a stress ambientali prolungati (essiccazione, alte temperature).
Lo smaltimento presso inceneritori rappresenta la modalità più sicura di distruzione del materiale derivante da a tagli, sfalci ed eradicazioni. Tuttavia, allo stato attuale il numero di questi impianti in Piemonte è limitato, per cui il ricorso a tale modalità di smaltimento sul territorio regionale può risultare complicata e dispendiosa."

Si ribadisce che tale attività non sarà a carico dell'Appaltatore, qualora la diffusione delle specie esotiche invasive avvenisse nel tratto a valle della stazione di partenza della seggiovia Ciavanassa.

G - MANUFATTI E MATERIALI VARI

Per ogni materiale e manufatto non contemplato ai punti precedenti ed in particolare per le attrezzature che costituiscono la peculiarità tecnoclogica dell'impianto ovvero gli slittin e le relative vie di corsa si fa espresso rinvio alle Norme vigenti relativamente agli stessi od in carenza ad altre disposizioni normative tecniche dei Paesi della Comunità Europea (DIN, AFNOR, ecc).

INDICE

CAPO I - NATURA E CONSISTENZA DELL'APPALTO

Art. 1 Norme generali pag. 1
Art. 2 Argomento del progetto pag. 1
Art. 3 Descrizione sintetica delle opere pag. 2
Art. 4 Importo lavori e forniture - Costi della sicurezza contrattuali pag 2
Art. 5 Incidenza della manodopera pag. 3
Art. 6 Specifica sui costi della sicurezza contrattuali pag. 4
Art. 7 Importo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta pag. 4
Art. 8 Categoria prevalente pag. 4

CAPO II - MODALITA' DELL'APPALTO E DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Osservanza delle leggi e del capitolato generale pag. 5
Art. 10 Modalità dell'appalto pag. 5
Art. 11 Aggiudicazione e stipula del contratto pag. 5
Art. 12 Documenti che fanno parte del contratto pag. 5
Art. 13 Interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto pag. 6
Art. 14 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto ed il contratto pag. 6
Art. 15 Spese d'asta, di contratto, di cantiere pag. 6
Art. 16 Garanzie provvisorie e definitive pag. 6
Art. 17 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa pag. 7
Art. 18 Avvallimento pag. 7
Art. 19 Disciplina del subappalto pag. 8
Art. 20 Responsabilità in materia di subappalto pag. 8

CAPO III - OBBLIGHI E MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 21 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere pag. 9
Art. 22 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore pag. 9
Art. 23 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera pag. 11
Art. 24 Cartelli all'esterno del cantiere pag. 12
Art. 25 Cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pag. 13
Art. 26 Consegna ed inizio lavori pag. 14
Art. 27 Variazione dei lavori pag. 14
Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi prezzi e nuovi lavori pag. 15
Art. 29 Sospensioni ordinate dal Direttore lavori pag. 15
Art. 30 Sospensioni ordinate dal R.U.P. pag. 15
Art. 31 Termine per l'ultimazione lavori pag. 16
Art. 32 Proroghe pag. 16
Art. 33 Inderogabilità dei termini di esecuzione pag. 16
Art. 34 Ultimazione dei lavori pag. 17
Art. 35 Avvio dell'impianto ed ultimazione definitiva pag. 17
Art. 36 Penali in caso di ritardo pag. 18
Art. 37 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione pag. 18
Art. 38 Presa in consegna dei lavori ultimati pag. 18

CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE – PAGAMENTI

Art. 39 Anticipazione pag. 19
Art. 40 Contabilizzazione lavori a corpo pag. 19
Art. 41 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera pag. 19
Art. 42 Pagamenti in acconto pag. 19
Art. 43 Pagamenti a saldo pag. 20
Art. 44 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto pag. 20
Art. 45 Ritardi nel pagamento della rata di saldo pag. 21
Art. 46 Pagamento dei subappaltatori pag. 21

Art. 47 Revisione Prezzi e adeguamento del corrispettivo pag. 21
Art. 48 Cessione dei crediti pag. 21

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 49 Norme di sicurezza generali pag. 22
Art. 50 Sicurezza su luogo di lavoro pag. 22
Art. 51 Piano di Sicurezza e Coordinamento pag. 22
Art. 52 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento pag. 22
Art. 53 Piani operativi di sicurezza pag. 23
Art. 54 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza pag. 23

CAPO VI - CONTROVERSIE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 55 Definizione delle controversie pag. 24
Art. 56 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini pag. 24
Art. 57 Risoluzione del contratto per altre motivazioni pag. 24
Art. 58 Esecuzione d'ufficio dei lavori pag. 25

CAPO VI - ASPETTI TECNICO – PRESTAZIONALI

Art. 59 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione pag. 27
Art. 60 Provenienza e qualità dei materiali pag. 27
Art. 61 Prescrizioni relative ai lavori in genere pag. 27
Art. 62 Prove sui materiali pag. 28
Art. 63 Modalità di esecuzione delle principali categorie di lavoro pag. 28